

AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n° 3
Lazio centrale – Rieti

Via Salaria per L'Aquila, 3 - Rieti

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

Decisione n. 13 del 16 dicembre 2016

Oggetto: Delibera di G. R. Lazio n. 236 del 17/05/2016 "L. R. 04/04/2014 n.5 art.5" - Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Stipula convenzione ATO 2 Roma - ATO 3 Rieti - Scadenza termini perentori - Determinazioni.

L'anno 2016, il giorno sedici del mese di dicembre presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti - Aula "ex università";

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell'art.6 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale n° 3 Lazio Centrale Rieti ha discusso, come riportato nel verbale della seduta, il seguente punto all'ordine del giorno:

"Delibera di Giunta Regionale - "Legge Regionale 04 aprile 2014 n.5 - art.5" – Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore. Stipula convenzione ATO 2 Roma - ATO 3 Rieti – Scadenza termini perentori - Determinazioni"

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016 è stato approvato, ai sensi della l.r. 4 aprile 2014, n.5 lo schema della convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore, da stipularsi tra l'ATO2 Roma e l'ATO3 Rieti;
- tale deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 25 maggio 2016, n.42;
- con il medesimo provvedimento regionale è stata revocata la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 936 del 21 dicembre 2006, relativa al vecchio schema di convenzione obbligatoria per l'interferenza d'ambito;

- la citata D.G.R. Lazio n.263 del 2016, ha previsto il termine perentorio di 120 giorni, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, per la stipula della convenzione tra l'ATO2 Roma e l'ATO3 Rieti, trascorsi inutilmente i quali la Regione Lazio sarebbe stata legittimata ad esercitare i poteri sostitutivi;
- la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO3 Rieti ha provveduto, pertanto, ad approvare la succitata Convenzione di Interferenza con decisione n. 8 del 28 luglio 2016, che si allega alla presente risultando con ciò pienamente legittimata a dare immediata esecuzione tramite formale stipula con l'ATO2 Roma;
- alla data odierna, non risulta che ATO2 Roma abbia provveduto a porre in essere gli atti e gli adempimenti di rispettiva competenza;
- già con nota prot. 43210 del 23 dicembre 2016, l'ATO3 Rieti ha sollecitato la Regione ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti di ATO2 Roma, così come previsto dal punto 2 della D.G.R. Lazio n.263 del 17 maggio 2016, essendo trascorsi i 120 giorni dalla pubblicazione della medesima D.G.R.

Considerato che:

- il protrarsi del ritardo per tale inadempimento da parte dell'ATO2 Roma, comporta gravi danni economico-finanziari all'ATO3 Rieti, anche in considerazione delle ripercussioni negative per l'avviamento del S.I.I. tramite il proprio Gestore Unico Acqua Pubblica Sabina Spa, con addebiti di responsabilità per omissione a carico degli inadempienti;
- è, pertanto, d'obbligo chiedere nuovamente alla Regione Lazio di esercitare i poteri sostitutivi nei confronti dell'ATO2 Roma, ponendo in essere tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto stabilito dalla D.G.R. Lazio n. 263 del 2016;
- l'art.136 (Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori) del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 che reca: *"Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico"*;

Tutto ciò premesso e considerato

con voti favorevoli espressi a maggioranza dai presenti, astenuti:

- Castel S. Angelo
- Casaprota
- Cittaducale

La Conferenza

DECIDE

di dare mandato al Presidente pro-tempore della Provincia di Rieti, Coordinatore ATO3Rieti di:

- diffidare la Regione Lazio perché eserciti i poteri sostitutivi, nei confronti dell'ATO2 Roma, per la stipula della "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore", ponendo in essere tutti gli atti necessari e conseguenti a

quanto stabilito dalla D.G.R. Lazio n. 263 del 2016 pubblicata, da oltre 120 giorni, sul **BURL** 25 maggio 2016, n.42;

- richiedere al Difensore civico della Regione Lazio, ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 10 agosto 2000, n.267, la nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione, in sostituzione dell'inadempiente ATO2 Roma, degli atti necessari alla stipula della "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore", di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n.263 del 2016;

- riservarsi, qualora si procrastini il comportamento dilatorio delle Amministrazioni interessate, di porre in essere tutte le azioni legali, necessarie e conseguenti finalizzate al rispetto e all'esecuzione della D.G.R. n. 263 del 2016, nonché al risarcimento del danno già subito per effetto della ritardata adozione dei provvedimenti per il pagamento delle indennità dovute da parte dell'ATO2 Roma all'ATO3 Rieti.

Il Responsabile S.T.O. - A.T.O. n° 3

(ing. Loretana Rosati)



Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3

(Dott. Giuseppe Rinaldi)

